

Sent.n. **309/2006**

n. **486/2003** Reg. Lav.

n. 1466/06 cron.

**CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte, in funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati:

dott.	Mario Natalino	Iapaolo	Presidente	estensore
dott.	Pasquale	Pensa	Consigliere	
dott.	Rossana	Iesulauro	Consigliere	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 486 dell'anno 2003 Ruolo Generale Affari Contenziosi - Lavoro, vertente

**tra**

M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per il Molise - omissis, in persona del Ministro e legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso nei cui uffici domiciliano "ope legis" alla via Garibaldi n. 124 (T.U. approvato con R.D. 30.10.1933 n. 161 1)

**Appellante**

**E**

- omissis

## **Appellato**

avente ad oggetto: lavoro dipendente da P.A. - retribuzione. Appello avverso la sentenza del Tribunale di Isernia n. 375/2003.

Conclusioni delle parti: per gli appellanti: "Respingersi, perché infondate, le domande tutte proposte dalla controparte; con vittoria di spese del doppio grado". Per l'appellato:" Confermare l'impugnata sentenza e condannare gli appellanti alle spese del 2° grado".

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La vicenda che ha dato origine alla controversia, le posizioni assunte e le richieste formulate dalle parti sono esposte dal Tribunale come segue:" Con ricorso, depositato in questa cancelleria in data 7.5.03, parte ricorrente, premettendo di essere stata dipendente di amministrazione locale dal 1.3.76; di essere transitata nei ruoli dello Stato a decorrere dal 1.1.2000 ai sensi della legge n. 124/99; che l'amministrazione statale non aveva provveduto a riconoscerle l'anzianità maturata presso l'ente di origine, in violazione dell'art. 8 della legge n. 124/99 e dell'art. 2112 c.c.; che le regole dettate per l'inquadramento nel ruolo statale operato con l'accordo ARAN -OO.SS. del 27.7.00 avevano ommesso di disciplinare le modalità di riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza ai fini economici e giuridici, chiedeva che l'amministrazione convenuta fosse condannata al riconoscimento dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza ed al pagamento delle differenze economiche maturate dalla data del transito, il tutto con vittoria delle spese di lite.

- omissis

Con sentenza 21.10.2003 il Tribunale accoglieva la domanda.

Appellavano le Amministrazioni convenute, - omissis

Resiste al gravame il ricorrente.

All'udienza del 4.10.2006 la causa è stata discussa e decisa dandosi immediata lettura del dispositivo.

### **MOTIVI**

Questa Corte non può che richiamare e trascrivere il discorso argomentativo sviluppato in precedenti decisioni su vertenze, identiche nel petitum e nella causa petendi, in direzione della fondatezza del gravame proposto dal Ministero non risultando quel discorso svilto dagli argomenti prospettati dall'appellato a supporto dell'impugnata sentenza.

"Deve essere preliminarmente osservato che il Ministero appellante ha posto a base del gravame due argomentazioni, sostenendo, per un verso, che i provvedimenti attuativi dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (val quanto dire il decreto interministeriale n. 184 del 23 luglio 1999 e l'accordo collettivo ARAN - OO.SS. del

20 luglio 2000, recepito nel decreto interministeriale 5 aprile 2001), stante il rinvio ricettizio ad essi operato dalla medesima legge 124/1999, avrebbero correttamente e validamente stabilito che l'inquadramento - nei ruoli del Comparto Scuola - del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) proveniente dagli Enti Locali dovesse avvenire sulla sola base del maturato economico e, per altro verso, che, in mancanza di una specifica previsione nella citata legge 124/1999 (circa i criteri da seguire per il riconoscimento dell'anzianità maturata dall'anzidetto personale presso le Amministrazioni di originaria appartenenza), non si sarebbe potuta comunque emettere nei suoi confronti una statuizione di condanna alla corresponsione degli emolumenti spettanti - in ipotesi - per effetto di quel riconoscimento.

In precedenti pronunce rese sullo stesso oggetto nell'ambito di analoghe controversie promosse da personale ATA proveniente da Enti Locali e transitati nei ruoli del Comparto Scuola, questa Corte ha disatteso l'impostazione interpretativa come sopra proposta dal Ministero appellante.

Attraverso la valutazione della normativa contemplata dall'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e nel raffronto di essa con le previsioni contenute nel decreto interministeriale n. 184 del 23 luglio e nell'accordo sindacale del 20 luglio 2000, intercorso tra l'ARAN e le Organizzazioni Sindacali (accordo recepito nel decreto interministeriale del 5 aprile 2001), si era con le anzidette pronunce ritenuto che, con il comma 2° del citato art. 8 della legge 124/1999, fosse stato affermato il diritto del personale ATA proveniente dagli Enti Locali al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso detti Enti, stante la riscontrabile limitata riferibilità del rinvio ricettizio (contenuto nel comma 4° dello stesso art. 8 ai successivi provvedimenti attuativi) ai "tempi" e alle "modalità" del trasferimento del menzionato personale nei ruoli della Scuola.

A tali approdi interpretativi la Corte era pervenuta a fronte di un dettato normativo per certo non connotato da chiarezza, tanto da dar luogo a contrastanti orientamenti giurisprudenziali.

Nelle more del presente giudizio di appello è però intervenuta la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che, all'art. 1, comma 218, autenticamente interpretando il comma 2 dell'art. 8 della legge 124/1999, ha precisato che il personale degli Enti Locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo tecnico e ausiliario (A.T.A.) statale è da ritenere inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla sola base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli Enti Locali, vigenti alla data dell'inquadramento.

E' stato inoltre evidenziato che l'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 deve essere corrisposto come assegno ad personam ed è considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale.

A questo punto è opportuno sottolineare che la disposizione di cui all'art. 1, comma 218, della legge 266/2005 è senz'altro qualificabile come norma di interpretazione autentica, con correlata attribuibilità di efficacia retroattiva.

Non va in proposito trascurato che il carattere interpretativo autentico di una legge dipende esclusivamente dal suo contenuto, caratterizzato dall'enunciazione di un apprezzamento interpretativo circa il significato di un precetto antecedente, a cui la norma si ricollega nella formula e nella ratio, e da un momento precettivo con il quale il legislatore impone questa interpretazione, escludendone ogni altra (cfr. Cass. civ. sez. trib. 20.6.2003 n. 9895).

A tali requisiti risponde appunto la previsione normativa contenuta nel comma 218 dell' art. 1 della legge 266/2005 (che ha nella sostanza chiarito in quali termini debba essere apprezzata l'anzianità maturata dal personale ATA presso gli enti locali di provenienza nel momento in cui detto personale è transitato nei ruoli statali) né può ritenersi precluso al legislatore adottare norme che precisino il significato di precedenti disposizioni legislative, specialmente quando, come nella specie, ricorrano situazioni di incertezza nell'applicazione del diritto e contrasti giurisprudenziali, a condizione che l'interpretazione non collida - ed è proprio il caso che ne occupa - con il generale principio di ragionevolezza, essendo state considerate, all'evidenza, la differente rilevanza della valutazione dell'anzianità di servizio nell'ordinamento degli Enti Locali rispetto a quello della Scuola e la correlata incidenza che in termini indubbiamente negativi sarebbe altrimenti conseguita per la finanza pubblica.

Va anche detto, prima di ogni altra considerazione, che l'assunto difensivo (peraltro proposto dall'appellato al di fuori di qualsiasi motivazione a supporto di esso), finalizzato a sollecitare il vaglio di costituzionalità dell'art. 1, comma 218, della legge 266/2005, non è condivisibile, non essendo ravvisabile il denunciato contrasto della succitata norma di interpretazione autentica con l'art. 3 Cost..

Infatti, avendo avuto modo i lavoratori ATA di invocare e di ottenere la tutela giurisdizionale nella prospettiva di rivendicare l'asserito loro diritto al riconoscimento, una volta transitati nei ruoli statali, dell'anzianità maturata presso l'Ente locale di provenienza, la circostanza che alcuni di essi abbiano ottenuto la pronuncia giudiziale favorevole ed altri potrebbero non ottenerla in applicazione della norma di cui all'art. 8, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come autenticamente interpretata dal citato comma 218 dell'art. 1 della legge 266/2005, non vale assolutamente a realizzare alcuna irragionevole disparità di trattamento tra gli stessi lavoratori.

Ed invero, mentre non sussiste un diritto, costituzionalmente tutelabile, di avere decisioni giudiziali uniformi su uno stesso tema in contestazione, ricorre, nel contempo, una ineludibile ragione giustificatrice, quale sicuramente deve ritenersi, nella specie, la esigenza di salvaguardare, attraverso l'intangibilità del giudicato, la certezza dei rapporti ormai esauriti, dovendosi inoltre senz'altro escludere che le posizioni dei soggetti interessati - attese l'evidente diversità e la conseguente incomparabilità di esse per essere alcuni lavoratori già destinatari della decisione giudiziale ed altri ancora in attesa della definizione del giudizio - possano legittimare censure di incostituzionalità, tenuto anche conto che il fatto che alla stessa categoria di soggetti si applichi, per effetto di un sopravvenuto mutamento di disciplina, un

trattamento differenziato, non contrasta con il principio di eguaglianza, poiché il trascorrere del tempo costituisce già di per sé un elemento differenziatore.

Censure del genere non possono nemmeno avere ingresso per una pretesa disparità di trattamento tra il personale, cui si riferisce il 2° comma del già ricordato art. 8 legge 124/1999, come autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 218, legge 266/2005, ed il personale contemplato dal comma 3° dello stesso art. 8, e ciò dovendosi tenere conto, a base del differente trattamento, della prevista diversa modalità di inquadramento per l'uno rispetto all'altro.

Né l'anzidetta norma propone elementi di confliggenza con l'art. 2112 cod. civ., ove si consideri soltanto che la previsione codicistica è esclusivamente riferibile ai trattamenti di aziende (con connessa salvaguardia dei diritti, compresa la valutazione dell'anzianità di servizio maturata, dei lavoratori occupati alle dipendenze delle aziende cedute) e non anche ai trasferimenti dei singoli lavoratori tra imprese o, come nella specie, tra amministrazioni pubbliche.

Ciò premesso, avuto riguardo al dettato normativo dell'art. 1, co. 218, della legge 266/2005, non è revocabile in dubbio che l'anzianità di servizio maturata dal personale ATA degli Enti Locali trasferito nei ruoli del Comparto Scuola debba essere esclusivamente valutata ai fini economici per la determinazione del trattamento retributivo all'atto del trasferimento (e, per gli effetti previsti dalla succitata norma, per l'eventuale attribuzione dell'assegno ad personam in caso di fruizione di stipendio superiore a quello spettante con riguardo alla qualifica professionale di inquadramento nell'Amministrazione di destinazione), senza alcuna incidenza sotto il profilo della ricostruzione della carriera e dei connessi incrementi economici, ipotizzati dal lavoratore.

Pertanto, vertendosi - come si è avuto modo di evidenziare in precedenza, in tema di norma di interpretazione autentica avente, in quanto tale, efficacia retroattiva ed avendo il Ministero appellante corrisposto all'istante le spettanze retributive nei termini voluti dall'anzidetta norma, la domanda del omissis - così come proposta in prime cure -, non può che essere rigettata.

In esito al gravame in esame, la sentenza impugnata deve essere, pertanto, integralmente riformata.

Nella valutazione della particolarità della controversia e dell'indubbia complessità delle questioni dibattute (tanto che, dopo orientamenti giurisprudenziali sostanzialmente favorevoli alla tesi del personale ATA degli Enti Locali confluito nei ruoli del Comparto Scuola, si è reso necessario l'intervento del legislatore con la disposizione di interpretazione autentica, di cui al surrichiamato comma 218 dell'art. 1 della legge 266/2005), ricorrono giusti motivi perché, ai sensi dell'art. 92 cpv. c.p.c., le spese del doppio grado del giudizio siano interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

**LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO**

**in funzione di giudice del lavoro**

Sentiti i difensori costituiti e definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza del Tribunale di Isernia, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, n. 375/2003 in data 21 ottobre 2003 e con ricorso qui depositato il 3 dicembre 2003, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - anche per l'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise – omissis - nei confronti del – omissis -, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- Dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 218, della legge 266/2005, così come prospettata dall'appellata;
- In esito al gravame come sopra proposto ed in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda formulata dal - omissis - al primo giudice con ricorso depositato il 10 maggio 2003;
- Dichiarare interamente compensate le spese del doppio grado del giudizio.

Così deciso in Campobasso il 4 ottobre 2006

**IL PRESIDENTE EST.**

**Dr. Mario Natalino IAPAOLO**

**Il Cancelliere**

**Leonardo VITALE**  
**Cancelliere**

**DEPOSITATA IN CANCELLERIA**

**IL 18 OTT. 2006**

**IL CANCELLIERE**

Leonardo VITALE